

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1894-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MESSERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1962

(V. Stampato n. 3247)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 26 gennaio 1962

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia, concluso in Roma il 23 novembre 1960, nonché la esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960.

Si tratta di due distinti strumenti inerenti al regolamento dei rapporti in materia di circolazione monetaria, da stabilire all'atto della cessazione del mandato fiduciario italiano in Somalia, e che hanno la loro origine nella legge 30 giugno 1954, numero 677, in virtù della quale vennero attribuite le funzioni di istituto di emissione alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

La costituzione, da parte del Governo della Somalia, di una Banca nazionale somala, e la contemporanea cessazione del mandato fiduciario italiano, resero necessario lo Scambio di Note in data 1° luglio 1960, in attesa di un regolamento di tutte le materie che l'Accordo del 23 novembre 1960 prevede.

Lo Scambio di Note regola il trasferimento al Governo somalo, alla data del 1° luglio 1960, della circolazione monetaria in « somali » emessa dalla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, oltre che delle riserve in oro, argento e valuta estera possedute dalla Cassa medesima, alla stessa data. Nello stesso tempo, e in dipendenza della cessazione delle attività della Cassa quale istituto di emissione, la Cassa trasferiva alle Autorità somale le passività del proprio dipartimento bancario, e cioè:

- a) debiti a vista;
- b) depositi in conto corrente;
- c) depositi a risparmio;
- d) conti correnti vincolati;
- e) impegni in valuta estera e fidejussioni.

Lo Scambio di Note prevede inoltre:

- 1) la cessione — a fronte di tali passività — di attività dello stesso dipartimen-

to bancario per un ammontare corrispondente;

- 2) il trasferimento delle consistenze per le operazioni attive e passive riguardanti gli ordini di pagamento sul *clearing* da liquidare, i versamenti per costituende società, gli effetti in portafoglio (interno ed estero) per conto terzi all'incasso, nonché la consistenza per ogni altra operazione che debba avere corso in Somalia;

- 3) la messa a disposizione, in temporaneo uso, delle Autorità competenti del Governo somalo dei beni immobili posseduti dalla Cassa in Somalia, con le relative attrezzature. Sono invece trasferiti a titolo definitivo le scorte di biglietti e di monete in « somali », come pure il materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi, nonché degli assegni.

L'Accordo monetario, concluso a Roma il 23 novembre 1960, regola e risolve tutti i rapporti tra i due Governi relativi al trasferimento della circolazione monetaria della Somalia ed alla cessazione dell'attività in Somalia della Cassa, sostituita dalla Banca nazionale somala.

Premidente, nell'azione del Governo italiano, è stata la preoccupazione di conservare alla moneta somala la sua stabilità e solidità, che ne fanno una valuta pregiata nei mercati esteri ed uno strumento efficace per il consolidamento dell'economia del giovane Stato. In tale spirito, è stata concessa alla Banca nazionale somala la somma di sei milioni di « somali », quale contributo e particolare apporto italiano all'Istituto medesimo, mentre la Cassa ha ceduto gratuitamente all'Istituto stesso la proprietà dei beni immobili posseduti in Somalia e delle relative attrezzature.

L'onere relativo al provvedimento in esame ammonta a circa 525 milioni di lire, pari alla somma di 6 milioni di « somali », e a 200 milioni di lire circa, corrispondenti al valore degli immobili e delle attrezzature già della Cassa per la circolazione monetaria, e derivanti da utili capitalizzati dalla Cassa stessa, emanazione in Somalia del nostro Istituto di emissione.

L'entità di questo e di altri oneri per l'assistenza alla Somalia è documento dello spirito di operante amicizia dell'Italia per il giovane Stato e della nostra solidarietà per i Paesi in via di sviluppo.

Convinto del contributo che gli strumenti in parola danno all'azione internazionale

del nostro Paese, intesa a stimolare lo sviluppo degli Stati di recente indipendenza ed a rinsaldare la pacifica convivenza dei popoli, il vostro relatore vi chiede di voler concedere la vostra approvazione.

MESSERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 23 novembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente e allo Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia, del 1° luglio 1960, a decorrere dalla loro entrata in vigore.